FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 140 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Giulio RIZZO, e della società FCD MONTE SAN BIAGIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Giulio RIZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Monte San Biagio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società SSD Accademia Frosinone la somma relativa al premio di formazione tecnica per i calciatori sigg.ri Luca Boni, Rocco Palma e Riccardo Reggio accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 1069 del 7.4.2026, resa nel procedimento n. 1266 e comunicata alla società FCD Monte San Biagio a mezzo pec in pari data;

  FCD MONTE SAN BIAGIO ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in qanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giulio Rizzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giulio RIZZO,
  - Società FCD MONTE SAN BIAGIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giulio RIZZO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giulio RIZZO,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società FCD MONTE SAN BIAGIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò